

10 copie 1943

2 OTT. 1943

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

R. UNIVERSITÀ PISA	
N. 04331	X. 43
Pos.	18

Ritenuta la necessità di stabilire norme speciali per l'apertura dei corsi universitari e delle iscrizioni per l'anno accademico 1943-44 nonché per gli esami della sessione autunnale dell'anno accademico 1942-43;

ORDINA:

Art. 1.

Sono riaperte le iscrizioni per l'anno accademico 1943-44 presso le Università e gli Istituti universitari; le domande dovranno essere presentate non oltre il 31 dicembre 1943.

31 etc

E' revocato il D.M. 5 aprile 1943 col quale sono state limitate le iscrizioni ai corsi di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio e in scienze economico-marittime.

Per le iscrizioni al 1° anno dei corsi di laurea e diploma della Facoltà di magistero, la scelta, entro il numero dei posti che sarà fissato con successiva ordinanza, sarà fatta, invece che con le norme stabilite con gli artt. 17 e seguenti del Regolamento 4 agosto 1938, n. 1269, in base alla media dei voti riportati nel diploma di abilitazione magistrale; a parità di media la preferenza sarà data al più anziano di età.

Null'altro è innovato per ciò che riguarda le iscrizioni all'Istituto Universitario Orientale.

Art. 2.

E' data facoltà ai Rettori delle Università ed ai Direttori degli Istituti Universitari di stabilire se, tenuto conto della situazione locale, nei loro Atenei possano essere tenuti gli esami di profitto e di laurea della sessione autunnale dell'anno 1942-43. In caso affermativo, sarà da essi stessi determinata la data di apertura di tali esami e il relativo diario, e per il loro svolgimento sono confermate le concessioni fatte con l'ordinanza 25 agosto 1943, con le seguenti modificazioni.

La facoltà di sostituire con la normale dissertazione dell'esame di laurea e diploma con la discussione orale sopra un tema assegnato dieci giorni prima dalla Commissione esaminatrice, con la limitazione prevista nella detta ordinanza per i laureandi in ingegneria e in architettura è estesa a tutti gli studenti indistintamente. Resta ferma l'esclusione di tale facoltà degli studenti iscritti a Scuole di perfezionamento o di specializzazione o a Scuole dirette a fini speciali.

La facoltà di poter sostenere esami presso le Facoltà corrispondenti o affini di altro Ateneo è estesa indistintamente in favore di tutti gli studenti comunque stabiliti dalle città sedi dei loro Atenei, e degli studenti appartenenti agli Atenei i cui Rettori e Direttori giudichino che gli stessi non possono essere, per ragioni contingenti, sedi della sessione autunnale 1942-43.

E' infine estesa a tutti gli Atenei la disposizione per la quale negli esami di profitto che comportino prove scritte queste sono sostituite con prove orali le cui modalità sono

./.

Cavegnato sopra
al Dr. Formica, Panni, Molteni



stabilito dai Rettori e Direttori d'intesa con i Presidi di Facoltà.

Art. 3.

E' data facoltà ai Rettori delle Università e ai Direttori degli Istituti universitari di stabilire se, tenuto conto della situazione locale si possano tenere nei loro Atenei in tutto o in parte i corsi per l'anno accademico 1943-44. In caso affermativo i corsi stessi avranno inizio l'8 novembre 1943. In caso negativo le iscrizioni degli studenti saranno ugualmente consentite, con facoltà agli studenti stessi di frequentare i relativi corsi presso altri Atenei in qualità di uditori, con le norme stabilite con la Circolare del 31 dicembre 1942, n.4961.

Art. 4.

Gli studenti universitari che si trovino nelle condizioni di cui all'art.2 della presente Ordinanza e che non possano, per ragioni inerenti all'attuale situazione, produrre la documentazione occorrente potranno chiedere di essere ammessi agli esami di profitto o di laurea della sessione autunnale 1942-43 su presentazione del libretto o della tessera universitaria.

Qualora non sia possibile agli studenti stessi fornire tale documentazione essi potranno ugualmente ottenere l'ammissione agli esami sulla base di un atto notorio attestante la loro posizione scolastica o quanto meno di una dichiarazione scritta da essi fatta sotto la propria responsabilità.

In tali casi l'ammissione agli esami di profitto e di laurea è concessa sotto condizione ed il risultato di essi sarà definitivo quando sarà possibile compiere i necessari accertamenti sulla situazione scolastica degli interessati.

Tali norme si applicano anche per quanto concerne le iscrizioni ai vari corsi universitari.

Art. 5.

Sono sospese le disposizioni che fanno obbligo di sostenere determinati esami per il proseguimento dei corsi.

Art. 6.

I professori di ruolo, che si trovino fuori della propria sede universitaria o non possano, per ragioni inerenti allo stato di guerra, farvi ritorno, potranno svolgere corsi paralleli della propria disciplina o di disciplina affine nella sede universitaria nella quale si trovino, oppure presso la più vicina Università e il più vicino Istituto Universitario, o, comunque, presso quell'Università o quell'Istituto universitario, che essi possano più facilmente raggiungere.

I corsi saranno stabiliti dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto Universitario interessato, sentita la Facoltà competente.

Art. 7.

Gli incarichi d'insegnamento per l'anno accademico 1943-44 saranno conferiti su proposta delle Facoltà competenti, dai Rettori o Direttori prescindendo dal "nulla este" del Ministero 2 ottobre 1943

IL MINISTRO
Biggini